



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
SEDUTE DI CONSIGLIO PROVINCIALE IN  
MODALITA' TELEMATICA**

*(Approvato con deliberazione di C.P. n°44 del 22/11/2022)*

## **Art.1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio Provinciale dell'Aquila .

## **Art.2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio Provinciale che si svolgono con la seguente modalità:
  - uno o più o tutti i componenti, collegati per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
  - il Consiglio si assume convocato presso la Sede Centrale della Provincia od altra designata.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonni oppure via internet o satellite).

## **Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - a) la segretezza della seduta;
  - b) l'identificazione degli intervenuti;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
  - d) la visione degli atti della riunione;
  - e) lo scambio di documenti;
  - f) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
  - g) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. Cloud, Messaggistica istantanea, ecc.).

## **Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute**

1. Le modalità di convocazione delle suddette adunanze sono analoghe a quelle già previste e disciplinate all'art.4 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale (approvato con deliberazione di C.P. n.46 del 16/10/2017)
2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti del Consiglio Provinciale potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dalla Sede Provinciale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario Generale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Provinciale.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti richiesti per l'adunanza ordinaria e già disciplinati nel Regolamento già richiamati al comma 1.
6. Ogni seduta del Consiglio Provinciale può svolgersi, oltre alla ordinaria modalità "in presenza" e "da remoto" altresì in forma "mista". S'intende, con la stessa, la simultanea partecipazione fisica (di persona, presso la Sala Consiliare o altro luogo di riunione individuato) con quella tramite collegamento da remoto alla piattaforma telematica di riunione. Va, in tal caso, dato atto della contestualità partecipativa tra i consiglieri collegati da remoto e quelli in presenza per tutta la durata della seduta.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

#### **Art. 5 – Applicabilità alle Commissioni Consiliari**

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle sedute delle Commissioni Consiliari, da intendersi quali articolazioni del Consiglio; pertanto anch'esse possono svolgersi in modalità telematica su disposizione del rispettivo Presidente di Commissione.

#### **Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale ed entra in vigore dalla data della sua esecutività.